

Chi può segnalare?

Le segnalazioni possono essere effettuate dai soggetti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 24/2023, di seguito indicati via esemplificativa e non esaustiva:

- i lavoratori di soggetti del settore privato;
- i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Cosa si può segnalare?

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 24/23, le violazioni oggetto di segnalazioni possono consistere in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi e gestionali ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali indicati nello specifico allegato al D. Lgs. 24/2023 o nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, nei settori degli appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti mancini e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della privacy e delle reti e sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nel D. Lgs. 24/2023.

Che cosa non può essere oggetto di segnalazione?

Sono esclusi dall'applicazione della normativa in esame (art. 1, comma 2, del Decreto):

- i casi in cui il Segnalante abbia un interesse personale e la denuncia abbia esclusiva attinenza con il proprio rapporto di lavoro;
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali;
- le segnalazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; norme di procedura penale sull'obbligo di segretezza delle indagini; disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura; difesa nazione e di ordine e sicurezza pubblica; nonché di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati.

Le segnalazioni non rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa non saranno trattate ai sensi della disciplina whistleblowing.

Chi gestisce le segnalazioni?

La gestione del canale di segnalazione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione è affidata ad un soggetto esterno nominato dalla Società, che svolge la funzione di Responsabile *Whistleblowing*.

Quando sarà disponibile una risposta?

Entro 7 giorni il segnalante riceverà la risposta della presa in carico della sua segnalazione.

Entro 3 mesi dalla data dell'invio, il segnalante riceverà un riscontro in merito alla sua segnalazione.

È possibile inviare una segnalazione in forma anonima?

Sì, è possibile inviare una segnalazione anonima spuntando l'apposita scelta in fase di inserimento.

Quali sono le tutele per il segnalante?

Fustellificio Toscano Srl . si adopererà per evitare che chi ha effettuato una segnalazione non siano oggetto di ritorsione, intendendosi – ai sensi del D.lgs. 24/2023 – qualsiasi comportamento atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca, o può provocare, al segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.